

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
UFFICIO ESECUZIONI

PROC. N. 43/2024 R.E.I.

AVVISO DI RETTIFICA ALL'AVVISO DI VENDITA DEL 19.03.2025 CHE SI TERRA' IN MODALITA' TELEMATICA IL GIORNO 16 giugno 2025 alle ore 10:00

Lo scrivente dr. Alfredo Romanello con studio in Corigliano-Rossano (CS), Via Galeno, 55- Rossano, cell. +39 3477102644, pec: dinoromanello@pec.it, in qualità di professionista delegato, ex art. 591 bis c.p.c., dal G.E., dott. Alessandro Paone, con ordinanza di vendita telematica del 11.02.2025, a norma dell'art. 490 c.p.c.;

OGGETTO DELLA VENDITA – DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE:

Lotto Unico: Appartamento a CROSIA Via Salvador Allende 24, frazione Mirto, posto al 2° e 3° piano, della superficie commerciale di 173,81 mq, censito al N.C.E.U. al foglio 2 particella 129 sub. 5 (catasto fabbricati), zona censuaria 2, categoria A/3, classe 3, consistenza 8,5 vani, rendita 460,94 Euro.

In base a quanto disposto dal GE con circolare del 28.03.2025,

RETTIFICA

L'avviso di vendita del 19.03.2025, che si terrà il giorno **16 giugno 2025 alle ore 10:00** in **modalità telematica, integrandolo con quanto disposto dal G.E.:**

Modalità di versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario

In caso di aggiudicazione, la somma versata in conto cauzione sarà imputata ad acconto sul prezzo di aggiudicazione.

In caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto al versamento:

- del saldo prezzo (differenza tra prezzo di aggiudicazione e quanto versato in cauzione)
- di un importo a titolo di fondo spese pari al 15% del prezzo di vendita mediante bonifico diretto sul conto corrente intestato alla procedura, nel termine indicato in offerta, ovvero, in caso di mancata indicazione del termine, entro 120 giorni dall'aggiudicazione, da computarsi includendovi il periodo dal 1° al 31 agosto (c.d. sospensione feriale), giusta Cass. n. 18421/2022.

Si precisa che le somme versate saranno imputate dapprima alle spese e successivamente al residuo prezzo di vendita.

L'aggiudicatario è tenuto a rendere la **dichiarazione antiriciclaggio** ai sensi dell'art. 22 d.lgs.21 novembre 2007, n. 231 e dell'art. 585, comma 4 c.p.c. entro il termine di versamento del saldo prezzo, sulla base del modulo tempestivamente fornitogli dal Delegato, il quale è onerato del successivo deposito telematico della dichiarazione compilata dall'aggiudicatario in allegato alla bozza del decreto di trasferimento.

Il mancato versamento del saldo prezzo e l'omessa dichiarazione antiriciclaggio nei modi e nei termini indicati, così come il mancato perfezionamento della vendita per qualsiasi fatto o colpa addebitabile



all'aggiudicatario comporteranno la decadenza di quest'ultimo dall'aggiudicazione, con conseguente perdita della cauzione già versata che verrà incamerata dalla procedura, salvo il diritto al maggior danno.




INFORMATIVA ALL'AGGIUDICATARIO

Si segnala ai potenziali offerenti che, ove dovessero risultare aggiudicatari:

a) per i procedimenti ove sia già avvenuta la liberazione spontanea o non si sia già provveduto alla liberazione dell'immobile da parte degli organi della procedura, ove non esoneri espressamente gli organi della procedura dal provvedere alla liberazione ai sensi dell'art. 560, ult. co., c.p.c., la liberazione avverrà a cura del Custode con le modalità previste dall'art. 560, ult. co., c.p.c., ovvero senza apposizione della formula esecutiva e senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 c.p.c. e seguenti, nonché senza richiesta dell'intervento dell'Ufficiale Giudiziario (ad eccezione della notificazione di atti).



b) in caso di mancata trasmissione della dichiarazione antiriciclaggio entro il termine di versamento del saldo prezzo, verrà dichiarata la loro decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione versata, ai sensi degli artt. 585 ultimo comma e 587 primo comma c.p.c.



Castrovillari (CS), 12.04.2025

Il Professionista Delegato
dott. Alfredo Romanello

